

regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n.° 2019/93, (CE) n.° 1452/2001, (CE) n.° 1453/2001, (CE) n.° 1454/2001, (CE) n.° 1868/94, (CE) n.° 1251/1999, (CE) n.° 1254/1999, (CE) n.° 1673/2000, (CEE) n.° 2358/71 e (CE) n.° 2529/2001, come modificato dalla decisione 2004/281/CE del Consiglio, del 22 marzo 2004, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nella controversia principale, che disciplina taluni pagamenti diretti nazionali integrativi collegati alla presenza di vacche nutrici in una mandria e che ne condiziona la concessione ad una dichiarazione effettuata antecedentemente al 1° luglio dell'anno in questione, senza che le vacche divenute nutrici successivamente a tale data possano essere prese in considerazione.

(¹) GU C 49 del 18.2.2012.

Ordinanza della Corte del 6 dicembre 2012 — GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-682/11 P) (¹)

[Impugnazione — Regolamento (UE) n. 1210/2010 — Autenticazione delle monete in euro — Trattamento delle monete non adatte alla circolazione — Articolo 8, paragrafo 2 — Facoltà per gli Stati membri di rifiutare il rimborso delle monete non adatte alla circolazione — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Persona direttamente interessata]

(2013/C 108/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH (rappresentante: avv. J. Schmidt)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: U. Rösslein e A. Neergaard, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. Monteiro e M. Simm, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 ottobre 2011, GS/Parlamento e Consiglio (T-149/11), con la quale il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il ricorso della ricorrente diretto all'annullamento dell'articolo 8, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339, pag. 1) — Atti riguardanti direttamente e individualmente le persone fisiche o giuridiche — Condizione dell'incidenza diretta

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) La GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH è condannata alle spese.

(¹) GU C 65 del 03.03.2012.

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 17 gennaio 2013 — Abbott Laboratories/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-21/12 P) (¹)

[Impugnazione — Marchio comunitario — Segno denominativo «RESTORE» — Diniego di registrazione — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Diritto al contraddittorio — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articoli 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e 75, seconda frase — Parità di trattamento]

(2013/C 108/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Abbott Laboratories (rappresentante: avv. R. Niebel)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 novembre 2011, Abbott Laboratories/UAMI (T-363/10), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 9 giugno 2010 (procedimento R 1560/2009-1), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo RESTORE come marchio comunitario — Violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettere b) e c), nonché 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) — Carattere distintivo del segno denominativo RESTORE

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Abbott Laboratories è condannata alle spese.

(¹) GU C 98 del 31.3.2012.